



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 261 del 23/05/2022

Oggetto: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO INERENTE LA VERIFICA DI OPERE O COSTRUZIONI IN MATERIA EDILIZIA STRUTTURALE ANTISISMICA. L.R. 33/2015 - D.G.R.5001/2016. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con il Decreto Sindacale n. 2 in data 01/02/2022 è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 15/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2022;

PREMESSO che con la Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 35 e la successiva D.G.R.10/5001/2016 è stato disposto il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di opere e costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio, per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa):

- obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell'avvio dei lavori;
- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi a opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
- attività di controllo su tutti i tipi di edifici in tutte le zone sismiche incluso la zona 4 in cui è stato classificato il Comune di Malnate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 186/2020 con la quale veniva affidato all'ing. Stefano Baroni l'incarico professionale per l'attività di supporto tecnico in materia antisismica consistente:

- nella verifica di congruità tra il progetto strutturale esecutivo con quello architettonico approvato secondo le modalità di legge e depositato presso lo sportello S.U.E., il tecnico potrà prendere visione della pratica in modalità informatica;
- nella formulazione di pareri tecnici e nella verifica della completezza delle pratiche edilizie con particolare riguardo alla materia strutturale in zona sismica in caso di:
 1. nuova costruzione;
 2. riparazione;
 3. sopraelevazione di cui all'art. 93, comma 1 del D.P.R. 380/01
 4. varianti in corso d'opera influenti sulla struttura e relativi a opere pubbliche o private ai fini del rilascio di attestazioni dell'avvenuto deposito;
- nel caso di sopraelevazione di edilizia pubblica o privata, nella verifica di conformità e di legalità alla legislazione nazionale, regionale e comunque vigente in materia sismica e strutturale ed istruttoria, esame e controllo della predisposizione delle certificazioni, attestazioni e nulla-osta attribuiti per competenza all'Amministrazione Comunale;
- nella collaborazione con il Servizio Tecnico per l'espletamento dell'attività con comunicazione allo stesso delle pratiche evase;
- nei controlli da effettuare in cantiere in conformità alla regolamentazione ed alla programmazione dello Sportello S.U.E. del Comune di Malnate;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 750/2021 con la quale, a seguito del dilatarsi dei tempi necessari per la verifica delle pratiche, veniva affidato all'ing. Baroni l'incarico in oggetto per il biennio 2022/2023;

PRESO ATTO che sono state presentate al SUE n. 2 pratiche a firma dell'ing. Baroni che richiedono la verifica di congruità in materia antisismica;

RISCONTRATO il conflitto di interessi e ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione di un ulteriore professionista esterno in possesso delle qualifiche necessarie, al quale affidare l'attività di supporto tecnico in relazione alle sole pratiche di cui sopra;

DATO ATTO che è stato sentito in proposito l'ing. Francesco Besozzi con studio professionale ad Azzate (VA) in Via Dante n. 2, già interpellato in sede di primo affidamento dell'incarico in parola, come risulta dalla propria determinazione n. 186/2020, il quale ha confermato la propria disponibilità accettando le medesime condizioni concordate con l'ing. Baroni, pari ad un importo di €. 120,00 oltre IVA ed oneri di legge per ciascuna pratica;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo dello stesso è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett.

- a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia di servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

CONSIDERATO che l'ING. Francesco Besozzi è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'Ing. Francesco Besozzi con studio professionale ad Azzate (VA) in Via Dante n. 2 l'incarico in oggetto, per un importo di €. 240,00 oltre IVA ed oneri di legge, riducendo contestualmente l'impegno assunto a favore dell'Ing. Baroni;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio e che è stato acquisito il seguente codice **CIG Z023680C73** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'affidamento del supporto tecnico alle operazioni di controllo e verifica delle pratiche relative alle opere e costruzione in C.A;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, all'Ing. Francesco Besozzi con studio professionale ad Azzate (Va) in Via Dante n. 2 il supporto tecnico alle operazioni di controllo e verifica di n. 2 pratiche dello sportello SUE relative alle opere e costruzione in C.A. e pareri tecnico specialistici in materia strutturale, per un importo contrattuale di €. 240,00 oltre 4% Cassa Previdenziale, ed 22% I.V.A. per complessivi €. 304,51;
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 304,51 di ad apposito capitolo di bilancio (370/2) come risulta dalla scheda contabile allegata;
- 4) **DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria a ridurre di pari importo l'impegno n. 134/22;
- 5) **DI DARE ATTO** che la liquidazione della prestazione in parola avverrà a seguito dell'emissione di apposita fattura elettronica, dell'espletamento dei relativi e previsti controlli con atto separato e secondo le modalità indicate nel preventivo offerta.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**

